

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE denominata
"ANFISC"

L'anno 2007 il giorno 18 del mese di LUGLIO alle ore 20:00
in SEDE LEGALE via PIAZZA PAPA LUCIANO sono presenti:
LA signora Romor Rosita nato a Lamosano il 20/03/1965
codice fiscale RMRRST65C60C630Z residente a Lamosano in via
Riva del Sol 300;
La signora Viscardi Miriam nato a Mannedorf il 27/06/1982
codice fiscale VSCMRM82H67Z133F residente a Farra d'Alpago in
via Villaggio Riviera 24b ;
La signora Feltrin Leonilda nato a Longarone il 1/12/1957
codice fiscale FLTLLD57T41E672V residente a Fortogna in via
Cima la Riva 183 ;
La signora Sacchet Paola nato a Belluno il 25/09/1968
codice fiscale SCCPLA68P65A757S residente a Longarone in via
Gen. Carlo Ciglieri 1b ;
La signora Taio Donatella nato a Rivamonte Agordino il
30/12/1956 codice fiscale TAIDTL56T70H327F residente a Limana
in via Canè 41 ;

tra le parti si conviene quanto segue:

1) fra i componenti viene costituita ad ogni effetto di legge
una Associazione di Promozione Sociale denominata "ANFISC";
2) l'associazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione
e manifestazione esterna della medesima.

3) l'Associazione "ANFISC" svolge la propria attività nella
Regione del Veneto, ha struttura democratica e potrà aprire
sezioni sui territori regionali su basi provinciali e comunali.
Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale a favore di persone affette da fibromialgia
e Cfs.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si
propone di promuovere iniziative e di attuare progetti
finalizzati al riconoscimento delle patologie fibromialgia e
Cfs anche per l'esenzione ticket e assegno mensile, alla tutela
dei malati e delle patologie ad esse correlate.

In particolare, l'Associazione intende:

- operare presso le autorità sanitarie competenti al fine di
ottenere, per i malati di fibromialgia e Cfs, il riconoscimento
dello stato di invalidità, potendo fruire delle esenzioni
sanitarie e farmaceutiche disposte per gli invalidi civili,
trasferire in fascia A i farmaci di fascia C e da banco,
ritenuti per gli stessi indispensabili;
- favorire la creazione di reparti di cura, strutture sanitarie
idonee a rispondere ai bisogni delle persone che, a causa
delle complicanze derivanti dalle patologie fibromialgia e Cfs
, necessitano di interventi sanitari e farmacologici specifici e
coordinati;



- favorire l'utilizzo di strutture riabilitative (piscine terapeutiche, palestre e l'acquisto di ausili ecc.), facilitare l'organizzazione di corsi per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del malato fibromialgico e Cfs;
 - promuovere una corretta conoscenza e cura della malattia presso i medici di base e sollecitare gli specialisti al problema dello studio del dolore, al fine di favorire la collaborazione tra medici di base e specialisti;
 - diffondere e pubblicizzare nei confronti del pubblico in generale e dei medici in particolare le conoscenze e le informazioni che trattano la fibromialgia e la Cfs e le patologie correlate ad esse. Promuovere iniziative per potenziare l'attività dell'associazione acquisendo mezzi finalizzati per l'espletamento delle sue funzioni;
 - collaborare con le associazioni che si occupano delle patologie del dolore a livello nazionale e internazionale.
- 4) l'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
- 5) l'Associazione ha sede in Puos d'Alpago piazza Papa Luciani, 3;
- 6) la durata, l'organizzazione e il funzionamento della Associazione sono disciplinati dallo Statuto sociale letto e approvato dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante;
- 7) a comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti e nominati i signori:

Signora Romor Rosita nata a Chies d'Alpago il 20/03/1965 codice fiscale RMRRST65C60C630Z
Signora Sacchet Paola nata a Belluno il 25/09/1968 codice fiscale SCCPLA68P65A757S
Signora Viscardi Miriam nata a Mannedorf il 27/06/1982 codice fiscale VSCMRM82H67Z133F
Signora Feltrin Leonilda nata a Longarone il 1/12/1957 codice fiscale FLTLLD57T41E672V
Signora Taio Donatella nata a Rivamonte Agordino il 30/12/1956 codice fiscale TAIDTL56T70H327F

di cui la Signora Romor Rosita rappresentante legale, la Signora Sacchet Paola con funzioni di Segretario la Signora Viscardi Miriam con funzioni di Consigliere la Signora Taio Donatella in funzioni di Consigliere la Signora Feltrin Leonilda in funzioni di Consigliere. Tutti accettano le cariche;

8) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno come da statuto;

9) la Signora Romor Rosita viene da tutti i componenti delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;



10) le spese e le tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

FIRMA DEI COMPARENTI:

Nome e Cognome

Romer ROSIDA
FELTRIN LEOMILDA
VISCARDI MIRIAM
SACCHET PAOLA
TAIO DOMATELLA

Firma

Romer Rosida
Leomilda Feltrin
Miriam Viscardi
Paola Sacchet
Domatella Taio

REGISTRATO A BELLUNO il 23-07-03 n. 2123 serie 3
Liquidati € 3.62 -
(€ 3.62) di cui € - per trascrizione

IL DIRETTORE
(Dr. Eugenio AMILCARE)

IL FUNZIONARIO

Michela Secci



Registrazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 460/1997.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANFISC"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa normativa 383 del 2000 l'associazione di promozione sociale denominata ANFISC con sede in piazza Papa Luciani 3 nel Comune di Puos D'Alpago.

2. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione "ANFISC" svolge la propria attività nella Regione del Veneto, ha struttura democratica e potrà aprire sezioni sui territori regionali su basi provinciali e comunali. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone affette da fibromialgia e Cfs.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di promuovere iniziative e di attuare progetti finalizzati al riconoscimento delle patologie fibromialgia e Cfs anche per l'esenzione ticket e assegno mensile, alla tutela dei malati e delle patologie ad esse correlate.

In particolare, l'Associazione intende:

- operare presso le autorità sanitarie e politiche competenti al fine di ottenere, per i malati di fibromialgia e Cfs, il riconoscimento dello stato di invalidità, potendo fruire delle esenzioni sanitarie e farmaceutiche disposte per gli invalidi civili, trasferire in fascia A i farmaci di fascia C e da banco ritenuti per gli stessi indispensabili;
- favorire la creazione di reparti di cura, strutture sanitarie idonee a rispondere ai bisogni delle persone che, a causa delle complicanze derivanti dalle patologie fibromialgia e Cfs, necessitano di interventi sanitari e farmacologici specifici e coordinati;
- favorire l'utilizzo di strutture riabilitative (piscine terapeutiche, palestre, e l'acquisto di ausili ecc.), facilitare l'organizzazione di corsi per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del malato fibromialgico e Cfs;
- promuovere una corretta conoscenza e cura delle malattie fibromialgia e Cfs presso i medici di base e sollecitare gli



- specialisti al problema dello studio del dolore, al fine di favorire la collaborazione tra medici di base e specialisti;
- promuovere lo studio della malattia presso gli Istituti di ricerca e Comunità Scientifiche anche attraverso attività di autofinanziamento;
 - diffondere e pubblicizzare nei confronti del pubblico in generale e dei medici in particolare le conoscenze e le informazioni che trattano la fibromialgia e la Cfs e le patologie correlate ad esse. Promuovere iniziative per potenziare l'attività dell'associazione acquisendo mezzi finalizzati per l'espletamento delle sue funzioni;
 - collaborare con le associazioni che si occupano delle patologie del dolore a livello nazionale e internazionale.
- 3) L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
 - ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti all'Associazione svolgeranno la propria attività prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.



ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione.
4. Resta salva la possibilità' di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione all'Autorita' Giudiziaria.
5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e



sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- approvare le modifiche dello Statuto.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni; i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci.

Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà una assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



6. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano di eta' dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio sara' redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sara' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 12 (Presidente)

///1. Il Presidente dell'Associazione e' anche Presidente del Consiglio Direttivo.

2. E' eletto dal Consiglio, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal componente piu' anziano di eta', a maggioranza assoluta dei voti.

3. L'Assemblea, con il voto favorevole della meta' piu' uno degli aderenti, puo' revocare il Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attivita' compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

6. Solo in casi di necessita' e di urgenza, il Presidente puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, di cui successivamente dovra' dare conto al Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.

8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

9. Il Presidente cura altresì la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 13 (Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14 (Il Segretario)



Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

2. Cura altresì la contabilità e la gestione del patrimonio dell'Associazione.

///

ART. 15 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative, beni mobili ed immobili;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse dalle leggi in materia a favore di Associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - d) attività marginali e attività di carattere produttivo.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I fondi saranno depositati in apposito conto corrente bancario e/o postale intestato all'associazione a cui avranno accesso presidente e segretario a firma disgiunta.

3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 16 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

2. in caso di scioglimento, l'associazione avrà l'obbligo di



devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.